



Tempo di lettura 5 min

Circolare n.7 del 09/04/2020

## **Decreto liquidità, le principali novità**

Il Governo ha emanato un nuovo decreto (**c.d. Decreto Liquidità**) che introduce diverse misure (riepilogate in **tabella**) per il sostegno finanziario a imprese e professionisti a seguito dell'emergenza del Coronavirus.

Il decreto ha **effetto** dal 9 aprile 2020.

<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Art. DL 23/2020</b>
<b>Sospensione di versamenti fiscali e contributivi</b>	<p>Sono sospesi i versamenti relativi all'<b>IVA</b>, alle <b>ritenute alla fonte</b>, alle trattenute relative all'<b>addizionale regionale e comunale</b>, ai <b>contributi previdenziali e assistenziali</b> e ai <b>premi per l'assicurazione obbligatoria</b> per imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito una <b>diminuzione dei ricavi o dei compensi</b> di almeno il <b>33%</b> nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019: in tal caso i termini sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020.</p> <p>Per i medesimi soggetti ma con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, la stessa sospensione si applica se hanno subito una <b>diminuzione dei ricavi o dei compensi</b> di almeno il <b>50%</b> nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.</p> <p>La stessa sospensione si applica ai soggetti che hanno iniziato un'attività di impresa o arte o professione dopo il 31 marzo 2019. I versamenti sospesi devono essere <b>effettuati</b> in un'unica soluzione <b>entro il 30 giugno 2020</b> o in rate mensili (max 5) da giugno 2020.</p> <p>La sospensione dei versamenti IVA si applica per i mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume di ricavi e compensi, ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nella provincia di <b>Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza</b> che abbiano subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. I versamenti sospesi vanno versati entro il 30 giugno, in unica soluzione o mediante il versamento di cinque rate mensili.</p> <p>Con riguardo agli <b>operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti</b> dall'emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei suddetti parametri, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione</p>	<u>18</u>

	entro il 31 maggio 2020 o in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.	
<b>Sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni</b>	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019, è previsto il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il <b>17 marzo 2020</b> e il <b>31 maggio 2020</b> (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per beneficiare della sospensione i contribuenti devono rilasciare un' <b>apposita dichiarazione</b> dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta. Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto vanno <b>versate</b> in un'unica soluzione <b>entro</b> il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o in rate mensili (max 5) da luglio 2020 (in luogo di maggio 2020)	<u>19</u>
<b>Versamenti nei confronti della PA</b>	I versamenti nei confronti della PA in scadenza il 16 marzo 2020 e prorogati al 20 marzo 2020 sono <b>validi se</b> effettuati entro il 16 aprile 2020	<u>21</u>
<b>Metodo previsionale acconti giugno</b>	Le <b>sanzioni e interessi</b> previsti in caso di insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il 2020 <b>non si applicano</b> se l'importo versato è pari o superiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso	<u>20</u>
<b>Ritenute su appalti, subappalti e simili</b>	I <b>certificati di regolarità fiscale</b> emessi entro il 29 febbraio 2020, che esonerano il committente dal controllo del corretto versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte delle imprese appaltatrici, sono validi fino al 30 giugno 2020	<u>23</u>
<b>Agevolazioni prima casa</b>	Sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini previsti per: - <b>trasferimento</b> della <b>residenza e altri adempimenti</b> per l'agevolazione prima casa; - <b>riacquisto</b> della prima casa per il riconoscimento del <b>credito d'imposta</b>	<u>24</u>
<b>Dividendi corrisposti a società semplici</b>	Il regime di tassazione ridotta per i dividendi corrisposti a società semplici <b>si applica anche</b> a quelli corrisposti da società ed enti IRES non residenti. <b>Se i soci</b> della società semplice che percepiscono i dividendi <b>sono</b> : - enti pubblici e privati residenti diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività	<u>28</u>

	<p>commerciale, il dividendo è tassato per intero  - non residenti, il dividendo è tassato con ritenuta del 26%.  Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a <b>regime fiscale privilegiato</b></p>	
<b>Assistenza per 730 precompilato</b>	<p>Con riferimento al <b>2019</b>, fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, insieme alla copia del documento d'identità.  In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, possono inviare, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.  Resta fermo che, una volta cessata l'emergenza sanitaria, devono consegnare le deleghe e la documentazione sopra citate</p>	<u>25</u>
<b>Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU</b>	<p>Per il <b>2020</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le CU relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, è prorogato al 30 aprile 2020 (dal 31 marzo 2020)</li> <li>- le sanzioni per la tardiva trasmissione delle CU all'AE non si applicano se le CU sono trasmesse entro il 30 aprile 2020</li> </ul>	<u>22</u>
<b>Bollo su fatture elettroniche</b>	<p>Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel <b>primo trimestre</b> è inferiore a € 250, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre;</li> <li>- se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel <b>primo e secondo trimestre</b> è inferiore complessivamente a € 250, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre</li> </ul>	<u>26</u>
<b>Processo tributario</b>	<p>Gli enti impositori, gli agenti della riscossione, i soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a <b>notificare e depositare</b> gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.  In caso di <b>omesso o insufficiente</b> versamento del <b>contributo unificato</b>, la sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite PEC, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio.  La <b>sospensione</b> dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 di tutti i <b>termini processuali</b> è prorogata fino all'11 maggio 2020 e si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori</p>	<u>29 e 36</u>
<b>Credito d'imposta per acquisto di</b>	<p>Per incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta per le spese di</p>	<u>30</u>

<b>dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro</b>	<p>sanificazione degli ambienti di lavoro si applica anche per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.</p> <p>È <b>pari</b> al 50% delle spese sostenute e documentate fino a un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario.</p> <p>Con DM sono stabilite le modalità di applicazione e fruizione del credito</p>	
<b>Sostegno alla liquidità delle imprese</b>	<p>Sono previste delle <b>garanzie</b> da parte dello Stato per 200 miliardi concesse attraverso la società SACE in favore di banche che effettuano finanziamenti alle imprese di ogni dimensione. In particolare, la garanzia copre tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l'impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia</p>	<u>1</u>